



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data del protocollo

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo
LORO SEDI.

Al Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di
BOLZANO

Alla Presidenza della Regione Valle
d'Aosta
AOSTA

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On.le Ministro
dell'Interno
Ufficio VII - Asilo ed
Immigrazione
SEDE

Al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
- Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
ROMA
(rif.prot.26051 del 6.4.18)

Prefettura Ancona - Gabinetto - Prot. Ingresso N.0022889 del 27/02/2019



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Oggetto: D.Lgs. 286/98 - valutazione dei requisiti del reddito e dell'idoneità alloggiativa per il rilascio dei nulla osta all'ingresso dei cittadini stranieri.

Sono pervenuti numerosi quesiti, proposti da alcune di codeste Prefetture e da numerosi Enti Locali, relativi alla valutazione del reddito utile ai fini del ricongiungimento familiare e ai parametri di riferimento per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, laddove richiesto dal Testo Unico per l'Immigrazione per il perfezionamento di alcune procedure ivi previste.

Si rammenta preliminarmente che, con Circolare n. 1575/2008 questo Dipartimento ha dato indicazioni al fine di ritenere soddisfatto il requisito dell'alloggio, ai fini del ricongiungimento familiare ex art. 29 D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.Lgs. 5/07, anche laddove venga indicata una sistemazione alloggiativa per i ricongiunti diversa da quella del richiedente.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel valutare i quesiti in argomento, ha concordato con tale indicazione, rilevando tuttavia che, in tal caso, i familiari ricongiunti non possono essere considerati *strictu sensu* conviventi ai fini della più generale disciplina dell'immigrazione ed in particolare in relazione alla determinazione del reddito previsto dall'art. 29 - comma 3, lett.b), ritenendo che i familiari che possono concorrere al raggiungimento del reddito utile debbano essere solo quelli effettivamente conviventi con il richiedente.

Il Dipartimento citato ha aggiunto poi che, per il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 13, comma 2 del DPR 394/99, *"il requisito reddituale sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, la relativa documentazione possa essere accertata d'ufficio o sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo"*.

In relazione al requisito dell'idoneità alloggiativa che gli Enti Locali debbono certificare ai cittadini stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare, nonché ai datori di lavoro che richiedono del nulla osta al lavoro, in risposta ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale, con la nota che, ad ogni buon fine si allega, il Ministero della Salute ha pertanto evidenziato che *"laddove la norma richieda il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorra far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975"* e che *"tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale"*.

Si ritiene pertanto, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che tale indicazione possa essere applicata a tutte le fattispecie del D.Lgs. 286/98 ove è



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

genericamente richiesta la documentazione relativa alla idoneità alloggiativa, anche al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale i parametri di riferimento.

Ciò premesso, si prega di voler informare di quanto sopra gli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codeste sedi nonché agli enti Locali deputati al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Mara Di Lillo
Mara Di Lillo